

— condannare l'EU IPO alle spese e, eventualmente, al rimborso dei costi del ricorso versati a quest'ultimo dalla ricorrente.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 4 maggio 2016 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commissione

(Causa T-207/16)

(2016/C 251/42)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Thessaloniki, Grecia) (rappresentante: B. Christianòs, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esclusione del ricorrente;
- annullare la decisione di registrazione e di attivazione del ricorrente nel Sistema di allarme rapido o/e nel Sistema unico di individuazione precoce e di esclusione); e
- condannare la convenuta alle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso in oggetto, il ricorrente chiede l'annullamento, in primo luogo, della decisione dell'ordinatore responsabile o/e dell'amministrazione aggiudicatrice responsabile di escludere il ricorrente e, in secondo luogo, l'annullamento della decisione dell'ordinatore responsabile o/e dell'amministrazione aggiudicatrice responsabile con cui è stata chiesta la registrazione o la registrazione è avvenuta, nonché l'attivazione dell'avviso di esclusione da parte della Commissione nei confronti del ricorrente nel Sistema di allarme rapido (Early Warning System) o/e nel Sistema unico di individuazione precoce e di esclusione (Early Detection and Exclusion System), gestiti dalla Commissione europea.

Il ricorrente sostiene che occorre annullare gli atti impugnati per i seguenti motivi:

1. In primis, a causa della violazione delle forme sostanziali.
2. In secundis, a causa della violazione delle disposizioni della decisione 2014/792/UE ⁽¹⁾, sul Sistema di allarme rapido, e del regolamento 2015/1929 ⁽²⁾, sul Sistema unico di individuazione precoce e di esclusione, nonché del diritto di essere sentiti e del principio di proporzionalità.

3. In tertiis, a causa della violazione dei principi generali di buona amministrazione e di trasparenza.

- (¹) 2014/792/UE: Decisione della Commissione del 13 novembre 2014, sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive (GU L 329, pag. 68).
- (²) Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 286, pag. 1).

Ricorso proposto il 4 maggio 2016 – Cop/EUIPO - Conexa (AMPHIBIAN)

(Causa T-215/16)

(2016/C 251/43)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Cop Vertriebs-GmbH (Aresing, Germania) (rappresentante: H. Hofmann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Conexa LLC (Wilmington, Delaware, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio «AMPHIBIAN» – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 359 251

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 marzo 2016 nel procedimento R 1984/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare o riformare la decisione impugnata;
- annullare o riformare la decisione della divisione di annullamento dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nel procedimento di cancellazione n. 9736 C del 14 settembre 2015;
- condannare l'EUIPO alle spese;